

Dott. VITTORIO MOLINARI

Consulente tributario - Revisore contabile
studio in via P. Gherardi, 29- 41123 Modena
tel.059/330137-fax 059/330392
e_mail: vm@vittoriomolinari.it

Modena, lì 9 novembre 2010

**Circ. 4/2010: *Tracciabilità finanziaria negli appalti pubblici
*Cessioni e prestazioni da e con Paesi "Black list"
* Acquisto di beni, servizi e software in Paesi UE**

**Legge 136/2010 Piano contro le mafie:
tracciabilità delle operazioni finanziarie relative ad appalti pubblici.**

Lo scorso 7 settembre è entrata in vigore una normativa che obbliga le imprese che direttamente o indirettamente operano su "commesse pubbliche", fin dai primi momenti il rispetto della norma si è rivelato talmente complicato che prima è stato chiarito informalmente che gli obblighi prescritti valevano solo per gli appalti successivi all'entrata in vigore, poi lo scorso venerdì 5 novembre, è stato emanato un decreto legge (non ancora pubblicato) che semplifica in parte la situazione. Il mancato rispetto formale o sostanziale della legge è sanzionato pesantemente.

Quanto segue dà per approvato il recentissimo decreto legge e le indicazioni provenienti dal ministero dell'Interno, dall'Autorità sui lavori pubblici e dall'ABI.

Obblighi dell'ente appaltante:

- inserire nel contratto di appalto il richiamo agli obblighi di cui alla legge (tracciabilità dei flussi finanziari e conto corrente dell'appaltatore sul quale transiteranno detti flussi);
- indicare al soggetto appaltatore il numero del CUP (Codice Unico di Progetto) che contraddistingue quella commessa pubblica o CIG (Codice identificativo di gara);
- obbligo di verificare che i contratti dell'appaltatore con subappaltatori e/o subcontraenti prevedano i medesimi obblighi e modalità.

Obblighi dell'appaltatore, del subappaltatore e/o subcontraenti:

- indicare a mezzo lettera raccomandata (**facsimile disponibile su richiesta**) all'ente appaltante il conto corrente "dedicato" al transito dei flussi finanziari di quella particolare commessa ed i soggetti autorizzati ad operare sullo stesso;
- utilizzare generalmente (vedi eccezioni seguenti) il bonifico bancario nei pagamenti ai fornitori, dipendenti, ecc. direttamente inerenti la commessa,
- indicare sempre il CUP o CIG in detti bonifici;

codice fiscale MLNVTR53M29I133U - P.IVA 01412260364

eccezioni al bonifico ed utilizzo del conto corrente dedicato:

- pagamenti a enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali,
- pagamenti a gestori e fornitori di pubblici servizi,
- pagamento di tributi,
- pagamento a dipendenti, consulenti, fornitori per servizi e forniture rientranti nelle spese generali,
- pagamento di spese quotidiane (inerenti l'appalto) documentate di importo inferiore a 500 euro con assegno, bancomat o carta credito (da confermare).

Conto corrente "dedicato" può essere qualsiasi conto già acceso dall'appaltatore, sullo stesso possono transitare anche flussi finanziari NON relativi alla commessa, eventuali versamenti fatti con fondi dell'appaltatore (ad esempio per riportare il conto in attivo) devono avvenire con bonifico; l'appaltatore potrà avere più conti correnti dedicati, ma non più conti alla stessa commessa ma più commesse per lo stesso conto.

Come detto, si tratta di indicazioni operative che dovranno vedere ulteriori precisazioni o correzioni, di cui vi daremo conto il più presto possibile.

**D.L. n. 40/2010 convertito in Legge n. 73/2010:
Elenchi clienti/fornitori Paesi "black list"**

I soggetti IVA italiani hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate gli acquisti e le cessioni di beni e servizi avvenuti, a partire dal 1° luglio 2010, nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio nei Paesi con "fiscalità privilegiata", cosiddetti "black list", fra i Paesi più frequenti segnaliamo: Rep. San Marino, Lussemburgo, Liechtenstein, Hong Kong, Emirati Arabi Uniti.

La comunicazione avviene su apposito modello ed inviata telematicamente con cadenza trimestrale quando i valori di scambio NON superano i 50.000 euro, con cadenza mensile per i valori superiori, ed entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento.

Per il primo invio relativo al trimestre luglio-settembre 2010 abbiamo già provveduto.

Acquisto di beni, servizi e software in Paesi UE: obbligo di comunicazione INTRASTAT

Sempre più spesso avvengono acquisti, in particolare a mezzo internet, da fornitori residenti in Paese dell'Unione Europea, il prezzo e la comodità sono alla base di tale scelta; corre l'obbligo di segnalare un importante (ed oneroso) risvolto burocratico: ogni acquisto di questo genere, determina l'obbligo di inviare all'Agenzia delle Dogane il modello INTRASTAT, questo entro il mese successivo al trimestre (o mese) di acquisto, il cui costo spesso è superiore al risparmio conseguito. Consigliamo quindi di valutare con attenzione ogni operazione di questo tipo.